



# FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale di Appello, costituita da:

Daniele

**PORTINARO** 

Presidente

Carlo

CELANI

Consigliere Relatore

Florenzo

STORELLI

Consigliere

riunita in Camera di Consiglio a mezzo videoconferenza, ha emesso la seguente

### DECISIONE

sul reclamo ex art. 2 lett. f) Regolamento Giunta Nazionale CONI (prot. n. 332/2022) promosso

DA

Sig. Alessandro Acciai, residente in Rieti, Via degli Appennini n. 18, tessera F.I.S.I. n. 33122, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Viola del Foro di Roma

RECLAMANTE

#### CONTRO

F.I.S.I.- Federazione Italiana Sport Invernali, in persona del Presidente in carica Sig. Flavio Roda, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Diotallevi del Foro di Terni

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DI

FISI Via Piranesi, 46 - 20137 Milano Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368 Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159



Frais A

Sig. Enzo Sima, residente a Gorizia, Corso Italia n. 195, tessera F.I.S.I. n. 7396, rappresentato e difeso dall'avv. Severino D'Amore del Foro di Roma

CONTROINTERESSATO

per la riforma della decisione del Tribunale Federale n. 9/2022 in data 27 settembre 2022, resa tra le parti, comunicata in pari data e successivamente pubblicata ex artt. 13 e 14 del R.G.S., di rigetto del ricorso ex art. 2 lett. d) Regolamento Giunta Nazionale CONI proposto dal Sig. Alessandro Acciai, al fine di ottenere la declaratoria di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di Consigliere Federale Nazionale F.I.S.I. del Sig. Enzo Sima, attuale Consigliere Nazionale Federale, alle prossime elezioni che si terranno in data 15 ottobre 2022, con ogni conseguente provvedimento.

Visto il reclamo ex art. 2 lett. f) Regolamento Giunta Nazionale CONI promosso dal Sig. Alessandro Acciai in data 29 settembre 2022 (prot. n. 332/2022) ed i relativi allegati.

Vista la memoria di costituzione e le controdeduzioni ex art. 2 lett. f) ed i relativi allegati depositate, a sua volta, dal Sig. Enzo Sima in data 3 ottobre 2022 (prot. n. 338/2022) nei confronti del reclamo proposto dal Sig. Alessandro Acciai.

Viste le controdeduzioni ex art. 2 lett. f) ed i relativi allegati, depositate dalla F.I.S.I. in data 3 ottobre 2022 (prot. N. 341/2022) verso il reclamo del Sig. Alessandro Acciai.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nella camera di consiglio del 4 ottobre 2022 il Consigliere avv. Carlo Celani.

# FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di pubblicazione sul sito internet della Federazione delle candidature alle cariche

from of

federali per l'assemblea ordinaria elettiva del 15 ottobre 2022, il ricorrente Sig. Alessandro Accíai ha presentato ricorso con riguardo alla candidatura del Sig. Enzo Sima ai sensi dell'art. 2 del Regolamento della Giunta Nazionale CONI (ancorché erroneamente indicata come Giunta Regionale), nonché ai sensi degli artt. 30, 33 e 34 del R.G.S., domandando in via principale il rigetto della candidatura presentata dal predetto Sig. Enzo Sima alla carica di Consigliere Nazionale Federale della F.I.S.I., nonché l'annullamento dell'Elenco delle Candidature alle Cariche Federali pubblicato in data 15 settembre 2022 dalla medesima Federazione, in particolare nella parte dedicata ai Consiglieri ammessi ove viene riportato il nominativo del Sig. Enzo Sima.

Il ricorrente ha allegato a supporto di quanto domandato nel ricorso il netto contrasto tra la candidatura del Sig. Enzo Sima e quanto stabilito dal Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come novellato dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 8, in tema di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato Olimpico Nazionale italiano e delle Federazioni Sportive Nazionali. In base ad argomentata lettura, svolta dal Sig. Alessandro Acciai, della norma menzionata nella previsione in cui i membri degli organi direttivi federali restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati, il Sig. Enzo Sima avrebbe già raggiunto tale limite, avendo ricoperto il ruolo di Consigliere Federale nelle seguenti annualità: 2010/2012, 2014/2018 e 2018 sino ad oggi.

In aggiunta, il ricorrente ha domandato in subordine l'annullamento/disapplicazione dell'art. 48,4 dello Statuto Federale nella parte in cui ha riportato l'aggettivo "quadriennale" relativo al limite massimo dei tre mandati e dell'art. 46.6 del R.O.F., a fronte dell'inserimento degli aggettivi "interi" e "quadriennali" in riferimento alla durata dei mandati ai fini del computo del limite richiesto per la candidabilità, stante la contrarietà delle previsioni in parola con quanto disposto dalla sopracitata normativa statale e del CONI.

for g

In data 23 settembre 2022, si è costituita con relativa memoria la F.I.S.I., chiedendo il rigetto del ricorso proposto dal Sig. Alessandro Acciai per motivazioni legate alla sua inammissibilità in via pregiudiziale, preliminare nonché per infondatezza nel merito. La stessa ha evidenziato il refuso nell'intestazione del ricorso presentato, nel quale si fa menzione di un organo sportivo inesistente (i.e. la Giunta "Regionale" CONI), nonché l'impossibilità di definire il rito visto il rimando in epigrafe agli artt. 30, 33 e 34 del R.G.S., che suggerisce la proposizione di un doppio procedimento da parte del ricorrente, la carenza di legittimazione ad agire, la stessa tardività dell'impugnazione ed infine l'infondatezza del merito, data l'attività svolta dalla Federazione in pedissequa e rigorosa osservanza di quanto previsto dalla normativa federale attualmente in vigore.

Il Tribunale, in composizione collegiale, in data 27 settembre 2022 definitivamente pronunciando, ha preliminarmente rilevato come il refuso nella denominazione del Regolamento della Giunta Nazionale CONI sia sostanzialmente ininfluente ai fini della valida instaurazione del procedimento. In merito alla presenza nel ricorso dei riferimenti normativi agli artt. 30, 33 e 34 del R.G.S., il Collegio ha ritenuto che – in applicazione dei principi di conservazione degli atti e di economia processuale, in combinato disposto all'art. 1, comma 3, R.G.S. – il ricorso debba essere dichiarato ammissibile. Pertanto, il Tribunale ha esaminato il procedimento introdotto ai sensi dell'art. 2 del Regolamento della Giunta Nazionale CONI, con riserva di separata trattazione degli argomenti promossi ai sensi delle norme del R.G.S., in apposita udienza di discussione nei termini previsti dal rito ordinario.

Il Collegio di prima istanza ha ritenuto di non accogliere il ricorso presentato dal Sig. Alessandro Acciai, richiamando quanto dallo stesso già affermato in relazione alla questione della candidatura del Presidente Federale (Decisione n. 8/2022), riconoscendo dunque la legittimità dell'art. 48.4 dello Statuto Federale e dell'art. 46.6 del R.O.F., tenuto

guni'

altresì conto che sia lo Statuto Federale attualmente in vigore, sia il R.O.F. hanno ottenuto il vaglio dei rispettivi organi di controllo (ratifica dello Statuto Federale, da parte della Giunta Nazionale CONI, ed approvazione del R.O.F., da parte del Consiglio Federale). Di qui, il rigetto della domanda del sig. Alessandro Acciai di annullamento/disapplicazione delle norme dello Statuto Federale e del R.O.F. sopraindicate.

Il Collegio ha, poi, ribadito il carattere di rapidità e sommarietà della procedura ex art. 2 del Regolamento della Giunta Nazionale CONI, nell'ambito del quale gli Organi della Giustizia Sportiva sono chiamati a svolgere circoscritte verifiche sull'ammissibilità della candidatura di un soggetto, applicando la normativa vigente in materia al fine di verificare la sussistenza dei relativi presupposti alla stregua di un vaglio formale.

Il Tribunale – considerato che dei tre mandati ricoperti dal Sig. Enzo Sima, quello svolto nel periodo 2010/2012 risulta di durata inferiore rispetto al quadriennio previsto dall'art. 48.4 dello Statuto Federale e dell'art. 46.6 del R.O.F. ai fini del computo del mandato – ha ritenuto che di tale mandato non si debba dare conto, concludendo per l'ammissibilità della candidatura del Sig. Enzo Sima a Consigliere Nazionale Federale.

In data 29 settembre 2022, il Sig. Alessandro Acciai ha interposto reclamo (prot. n. 332/2022) innanzi a questa Corte, domandando l'annullamento e/o la riforma della decisione n. 9/2022 emessa dal Tribunale Federale in punto ritenuta ammissibilità del Sig. Enzo Sima alla carica di Consigliere Federale, e nella parte in cui rigetta la richiesta di annullamento e/o disapplicazione dell'art. 48.4 dello Statuto Federale e dell'art. 46.6 del R.O.F. Parte reclamante ha ribadito le ragioni addotte innanzi al Tribunale Federale circa la contrarietà delle norme sopracitate rispetto a quanto disposto all'art. 36bis, comma 3, dello Statuto CONI, invocando la violazione del principio di legalità sancito dall'art. 2 dei "Principi

4 Wir D

Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali", nonché il mancato recepimento di quanto enunciato nel parere n. 6/2018 del Consiglio di Garanzia dello Sport.

A sostegno di quanto sollevato, il ricorrente ha posto all'attenzione di codesta Corte la ratio del limite del terzo mandato, ravvisata nell'"esigenza di assicurare il ricambio e l'avvicendamento di nuovi candidati nell'ambito di enti con funzioni pubbliche di vigilanza e rappresentanza esterna, con riferimento alle candidature future (Corte Costituzionale sentenza n. 173 del 2019)", secondo quanto menzionato in diverse pronunce delle Corti Supreme.

Inoltre, il Sig. Alessandro Acciai ha contestato la visione del procedimento ex art. 2 Regolamento Giunta Nazionale CONI suggerita dal Tribunale, rilevando che la celerità risponde all'esigenza di permettere ai candidati esclusi di essere ammessi quanto prima e, a quelli ammessi legittimamente, di non dover concorrere con canditati non eleggibili, concludendo come la celerità non importi sommarietà del vaglio giudiziale, cui competerebbe anche il controllo di compatibilità delle fonti normative.

In data 3 ottobre 2022 si è costituito con memoria (prot. n. 338/2022) il Sig. Enzo Sima, eccependo, in via preliminare, la invalidità del mandato dallo stesso espletato nel biennio 2010-2012. In particolare, ha rilevato come scorretta e fuorviante la circostanza che il reclamante consideri, ai fini del computo dei mandati, quello ricoperto dal ricorrente nel biennio 2010-2012 ed inesatta l'attribuzione allo stesso, effettuata dal Tribunale, dell'espletamento di due mandati pieni e uno parziale. Ciò, argomentando alla luce di quanto statuito nella decisione n. 15 dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, la quale ha annullato l'Assemblea Elettiva F.I.S.I. del 24 aprile 2010, nella cui sede il Sig. Enzo Sima è stato eletto Consigliere Federale, annullamento da cui è successivamente scaturito

6 mi

il commissariamento della F.I.S.I. In particolare, il resistente ha sostenuto come la radicale nullità dell'assemblea elettiva per assenza del *quorum* necessario alla sua validità comporti, quale conseguenza giuridica, l'inesistenza del mandato di fatto illegittimamente conferito alle cariche federali, tra cui quella di Consigliere Federale assegnata al Sig. Enzo Sima, portando a due il numero di mandati effettivamente e legittimamente espletati da questo ultimo: il mandato di Consigliere Federale ricoperto nel quadriennio 2014-2018 e il successivo relativo al periodo 2018-2022.

Il Sig. Enzo Sima, tenuto conto di quanto affermato nella pronuncia della Cassazione del 5 giugno 2007, n. 13181, nella parte in cui considera l'"elettorato passivo determinato solamente da investiture pregresse legittimamente conferite dal corpo elettorale", ha dunque valutato il mandato allo stesso conferito in sede di Assemblea Elettiva F.I.S.I. 2010 non valido ai fini del computo per verificare il rispetto del limite massimo dei (tre) mandati espletati come indicato nell'art. 48.4 dello Statuto Federale e nell'art. 46.6 del R.O.F.

Sulla base delle ragioni di cui sopra, il Sig. Enzo Sima si è rivolto a codesta Corte, domandando il rigetto del reclamo presentato dal Sig. Alessandro Acciai, nonché la condanna del reclamante al pagamento delle spese di giudizio.

Sono pervenute in data 3 ottobre 2022 controdeduzioni (prot. n. 341/2022) da parte della F.I.S.I. in relazione all'impugnazione proposta dal Sig. Alessandro Acciai, nelle quali la Federazione precisa di non intendere assumere alcuna posizione, né svolgere alcuna considerazione sui motivi enunciati da parte reclamante, rimettendo ogni valutazione nel merito a codesto Collegio chiamato a pronunciarsi sulla decisione di prime cure che viene ritenuta "pienamente condivisibile, lineare e correttamente argomentata con riferimento ai punti in cui ha inteso concludere per il rigetto in rito e nel merito del ricorso avanzato

frui D

dall'odierno reclamante".

Nelle controdeduzioni in parola, la Federazione ha riproposto le eccezioni pregiudiziali e preliminari già sollevate in primo grado e concluso per l'accertamento della regolarità formale e della correttezza dell'operato della stessa in merito alla valutazione delle candidature e relativa pubblicazione, con condanna del reclamante alle spese del doppio grado di giudizio.

Il Collegio, riunito nella Camera di Consiglio del 4 ottobre 2022, nei termini previsti, è pervenuto alla seguente decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio condivide e, pertanto, intende dare continuità all'orientamento interpretativo espresso con la propria decisione del 30 settembre 2022, resa in fattispecie analoga alla presente, e da intendersi qui integralmente richiamata.

Ed infatti, anche in tale sede, si reputa preliminare (e vedremo assorbente) delimitare il perimetro del presente giudizio.

Il ricorso è stato proposto - secondo la corretta lettura del Tribunale Federale - ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Giunta Nazionale CONI per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive. In particolare, l'art. 2 lett. d) del Regolamento consente l'impugnazione, da parte di un candidato ammesso (nella specie il Sig. Alessandro Acciai), della candidatura altrui (il Sig. Enzo Sima).

La norma prevede, quindi, che possa essere contestata l'ammissibilità di una candidatura. Si tratta di un'anticipazione della tutela giudiziale, ancorché sportiva, agli atti che hanno natura endoprocedimentale o comunque prodromici e preparatori della proclamazione degli

fru.

eletti.

Il Tribunale Federale ha respinto l'impugnativa. Ora questa Corte deve verificare se la decisione del Tribunale sia corretta, ovvero se la contestata candidatura del Sig. Enzo Sima sia ammissibile, e costui sia, conseguentemente, candidabile alla carica di Consigliere Federale.

La risposta di questa Corte è positiva e pienamente conforme alla decisione del Tribunale Federale.

Valga osservare quanto segue.

L'art. 2 della Legge 8/2018 prescrive un limite dei mandati degli organi direttivi del CONI e delle Federazioni. Tali organi, tra cui i Consiglieri, non possono svolgere più di tre mandati. La norma in argomento specifica che il mandato è quadriennale, anzi, più precisamente che gli organi "restano in carica quattro anni", ovvero per il cosiddetto "quadriennio olimpico".

Ma la medesima norma non detta ulteriori indicazioni, né specifica se il mandato possa ritenersi esaurito o completo in difetto della sua intera durata, senza dubbio quadriennale. Silenzio reso ancor più evidente dall'abrogazione proprio a opera della Legge 8/2018, della precedente Legge 15/2014 che prevedeva, invece, una durata del mandato inferiore a due anni e un giorno per potersi candidare a svolgere un successivo terzo mandato, individuando, quindi, una durata minima del mandato.

A tale proposito, proprio per colmare lacune interpretative, e proprio per evitare irriducibili differenze di visioni sulla ripetibilità del mandato, sono intervenuti lo Statuto e il R.O.F., come puntualmente richiamati dalla sentenza gravata.

from of

Ed infatti, l'art. 46 del R.O.F., recante "elezione dei candidati alle cariche federali", al comma quattro, coerentemente con la Legge 8/2018, pone il limite di rieleggibilità, del Consigliere per quel che qui interessa, di tre mandati, specificando, però, che deve trattarsi di "tre interi mandati quadriennali".

La norma federale è adeguatamente chiara e non consente equivoci, proprio per la forza descrittiva dell'aggettivo "interi", che qualifica il mandato.

A sua volta, l'art. 48 dello Statuto Federale, ulteriormente individua il limite dei tre mandati, specificando, senza dar luogo a fraintendimenti, che trattasi di mandati "quadriennali".

In altre parole, se il mandato non dura quattro anni, non può essere considerato "mandato" ai fini della cumulabilità.

Quindi, la Federazione, proprio per evitare una polverizzazione delle norme che disciplinano il cumulo dei mandati, non si è limitata a determinarne solo il numero consentito (tre), bensì ha avuto cura di disciplinarne anche l'effettività (solo se interamente svolti per quattro anni).

Ora, le disposizioni federali, di rango normativo, sono state approvate dal CONI, e guidano il Collegio alla definizione del presente giudizio, come efficacemente hanno guidato il Tribunale Federale nella decisione impugnata. In particolare, la Giunta Nazionale del CONI, allorquando ebbe modo di approvare le modifiche in argomento dello Statuto e del regolamento FISI, espressamente dichiarò "il testo .... conforme al D. Lgs. 242/99 e s.m. e i., al Codice Civile, allo Statuto del CONI, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi di Giustizia Sportiva e alla vigente legislazione in materia sportiva" (delibera n. 396/2019 per l'approvazione dello Statuto e delibera n. 161/22 per l'approvazione del R.O.F.).

en wir b

A nulla vale il richiamo del reclamante al parere del Collegio di Garanzia, perché intervenuto su fattispecie non conferente, e per di più antecedente la riforma dello Statuto e del R.O.F., e soprattutto in una fattispecie che non aveva riferimenti puntuali circa l'effettiva durata del mandato e che per questo aveva richiesto l'intervento dell'Organo supremo di Giustizia sportiva.

Neppure colgono nel segno i richiami alle decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione citate nel reclamo, che afferiscono fattispecie del tutto eterogenee rispetto a quella che qui interessa e sottoposte a un ben diverso e specifico regime normativo, per il quale non è ravvisabile alcuna applicazione analogica.

La sentenza del Tribunale Federale merita conferma anche nella parte in cui esclude che il sindacato possa estendersi alla invocata domanda di annullamento o disapplicazione delle norme federali, attesa la già illustrata e premessa perimetrazione del presente giudizio.

Si tratta, per il vero, di domanda inammissibile, poiché nell'ambito del presente procedimento, per come delineato e azionato nell'ordinamento sportivo, non è consentita comunque la devoluzione al Tribunale Federale, e quindi a questa Corte, della impugnativa di norme, regolamenti e clausole statutarie federali afferenti l'ammissibilità delle candidature a componente di un organo federale, che trova invece diversa collocazione e tutela giurisdizionale, al di fuori della giustizia sportiva.

La domanda di annullamento o disapplicazione, in ogni caso, si rivelerebbe anche infondata, attesa la mancanza di qualsivoglia contrasto, antinomia o incompatibilità, tra norme federali, tutte univoche, mai frammentarie, nel considerare il precedente mandato computabile al fine del divieto di ricandidatura solo se interamente svolto per quattro anni, né tra esse e le norme di settore di rango statale o del CONI, che non si (pre)occupano di

francis of

qualificare la consistenza del mandato, affinché possa assumere rilievo per lo stesso fine, bensì solo di indicare il numero massimo (tre) dei mandati complessivamente raggiungibile dai candidati.

Attesa l'infondatezza del reclamo, non si rende utile, né necessario, l'esame delle eccezioni sollevate dalle difese dei reclamati circa l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda.

In conclusione, la candidatura del Sig. Enzo Sima a Consigliere Federale per l'Assemblea elettiva del 15 ottobre 2022 va considerata ammissibile, perché conforme e aderente allo Statuto ed al R.O.F., avendo egli svolto solo due mandati, non potendosi considerare tale il decorso di un limitato biennio, nella specie 2010 - 2012.

P.Q.M.

la Corte Federale d'Appello respinge il reclamo proposto dal Sig. Alessandro Acciai, conferma, per l'effetto, la decisione del Tribunale Federale n. 9/2022 del 27 settembre 2022.

Quanto alle spese di lite, ne dispone la compensazione in ragione delle peculiarità delle questioni trattate.

Ordina incamerarsi la tassa sul reclamo.

Ai fini della pubblicazione e diffusione della presente decisione, dispone che la stessa sia pubblicata ai sensi dell'art. 14 R.G.S. FISI.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle Parti ed agli Organi Federali.

Milano, 4 ottobre 2022

avv. Danjele Portinaro

Lar.

avv. Carlo Celani